

Codice A1816A

D.D. 20 agosto 2019, n. 2841

R.D. 523/1904. Polizia Idraulica 6318. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione su tratti di difese spondali nel torrente Grana, in loc. "Mulino Galina", in comune di Pradleves (CN). Richiedente: Comune di Pradleves.

In data 24/06/2019 il Comune di Pradleves, con sede in Pradleves, Piazza Roma 3, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione su tratti di difese spondali nel torrente Grana, in località "Mulino Galina", in comune di Pradleves (CN), gravemente danneggiate a seguito di cedimento per scalzamento al piede negli anni 2017-2018.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori:

- rimozione tratto di difesa crollato con rifacimento di muro spondale in sinistra idrografica (L=17,00 m) e consolidamento del fondo alveo con massi di cava intasati di cls a monte della passerella comunale;
- sottomurazione, a valle della passerella, di due tratti di difese spondali (L=14,00 in sinistra idrografica e L=3,00 in destra idrografica) e realizzazione di platee in massi di cava in loro corrispondenza

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Pradleves n. 26 del 21/06/2019.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali, gli interventi di manutenzione in argomento sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- vista la D.G.R. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. 20/2002 e 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.C. di Pradleves n.26 del 21/06/2019;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Pradleves, con sede in Pradleves, a realizzare i lavori di manutenzione sui tratti di difese spondali descritti in premessa nel torrente Grana, in località "Mulino Galina", in comune di Pradleves (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle opere mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. MGrazia Gallo